

inevidenza

Liguria: incentivi alle strutture ricettive

pag. 4

inolavoro

Le nuove Prestazioni Occasionali: vademecum

pag. 5

inolavoro

Sgravi contributivi contratti concilianti vita e lavoro

pag. 5

infoeconomia

La società dei vulnerabili: povertà e famiglie in Liguria

pag. 8

infoDiritto

Cassazione: legittimità licenziamento per fine appalto

pag. 9



Governance cooperativa: una sfida per crescere

Nella partecipazione, nei nostri principi e valori, la nostra forza.

La Direzione Regionale di Legacoop ha varato un programma di lavoro sulla "governance cooperativa", ambizioso ed articolato, che prenderà il via nel 2018.

La terminologia tecnica non deve trarre in inganno: si tratta infatti di andare al cuore dell'esperienza cooperativa per esaltarne la specificità (fatta di partecipazione, democrazia ed efficienza) e per rafforzare il nostro ruolo nel sistema economico e sociale.

Siamo convinti che nei principi e valori cooperativi, nella capacità di modernizzarne ed innovarne la concreta attuazione, risiedano straordinari punti di forza su cui è necessario riprendere il cammino di riflessione culturale e di azione concreta, dopo il periodo di crisi - non del tutto superato - che ci ha visto anche rinchiuderci in noi stessi.

Per questo abbiamo varato uno schema di "Linee guida" che le cooperative potranno discutere, adeguare alle loro specifiche esigenze per giungere ad un "Codice di autoregolamentazione" che, condividendo le finalità enunciate, individui propri strumenti per promuovere equilibrio dei poteri, trasparenza, informazione strutturata e formazione ai soci come cardini di una partecipazione consapevole e proattiva.



inevidenza

Governance cooperativa: una sfida per crescere	pag.1
Garante privacy: le linee guida sulla protezione dei dati	pag.3
Liguria: incentivi alle strutture ricettive	pag.4
Attenti alle PEC scadute!	pag.4

infolavoro

Le nuove Prestazioni Occasionali: vademecum	pag.4
Cassazione: licenziamento del socio lavoratore	pag.5
Sgravi contributivi contratti concilianti vita e lavoro	pag.5
Lavoro Agile: circolare INAIL	pag.6
Osservatorio sui lavoratori dipendenti: i dati al 2016	pag.6
Responsabilità ed obblighi del proprietario del macchinario	pag.6
NASpl e compatibilità	pag.6

infoeconomia

Cooperative in assemblea: i temi al centro del dibattito internazionale	pag.7
Il Reddito di inclusione (ReI)	pag.7
Il cassetto digitale, a disposizione dell'impresa	pag.7
La società dei vulnerabili: povertà e famiglie in Liguria	pag.8
Riforma Terzo Settore: la Circolare CNDCEC	pag.8

infoDiritto

Società di mutuo soccorso e Terzo settore	pag.8
Cassazione: legittimità licenziamento per fine appalto	pag.8
Cassazione: offese via mail e licenziamento	pag.9
Responsabilità ex L. 231: sentenza della Cassazione penale	pag.9

130 anni di cooperazione italiana

in scadenza

I giovani e la disoccupazione	pag.10
Prossime scadenze	pag.11

**CONVENZIONE
UNIPOLIS - LEGACOOP
NUOVI SCONTI PER TE**



legacoop
LIGURIA

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

Redazione

Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposito
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio Fotolia / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

SAVONA

Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

<< continua da pag. 1

Il confronto nelle cooperative sarà preceduto da un convegno di approfondimento in cui costruire cultura, pensiero e riflessione e che lancerà l'intero percorso, fatto altresì di appuntamenti formativi che si svolgeranno lungo l'arco di tutto il 2018 secondo un programma definito in collaborazione con Isforcoop.

Auspico che tutti i cooperatori vogliano partecipare con entusiasmo ed impegno a questo percorso per guardare ad un futuro del movimento cooperativo sempre più capace di corrispondere ai bisogni dei soci e di una società che si fa ogni giorno più complessa.

Essere artefici responsabili ed impegnati di un nuovo assetto economico e sociale, questa la cifra dei veri cooperatori che vogliamo essere!

Gianluigi Granero
Presidente di Legacoop Liguria

“La partecipazione non nasce infatti automaticamente, ha bisogno di intenzionalità, di regole, e di molta manutenzione: percorsi e strumenti, in particolare nelle cooperative di maggiore dimensione, vanno “ingegnerizzati” e formalizzati, per essere effettivamente agibili e praticabili.”

(estratto da Linee Guida su governance della cooperazione)

Prima di parlare di **regole e manutenzione** è indispensabile valorizzare **l'intenzionalità** ossia la spontanea tensione ad agire, mossa dal riconoscimento di un valore che si attribuisce alle proprie azioni. Bene ha fatto, quindi, Legacoop Liguria ad inserire questa frase dentro le proprie linee guida per definire i tratti principali e le evoluzioni che devono accompagnare le scelte legate alla *governance cooperativa*. Il tema della governance è particolarmente significativo in quanto definisce **il metodo e la scelta di valore** insita nel cooperare. Non è sufficiente infatti il *fine* (Tèlos) per caratterizzare la biodiversità dell'essere *cooperativa* (cosa bene diversa dal fare cooperazione).

Ancora oggi, purtroppo, la teoria delle organizzazioni vede la cooperativa per differenza rispetto all'impresa capitalistica. Quest'ultima viene assunta da molti come ideal - tipo rispetto al quale “aggiustare” un poco le regole gestionali e di *governance* della cooperativa. Serve quindi, invece, un *corpus robusto* di pensiero organizzativo e di *governance specificamente pensato per la forma cooperativa*: trasferire dentro un'impresa cooperativa gli schemi organizzativi e le regole di gestione che valgono per un'impresa capitalistica, infatti, vuol dire minarne l'identità e decretarne la graduale trasformazione.

Non è affatto vero che le tecniche e i modelli gestionali di impresa sono neutrali, cioè indifferenti rispetto al tipo di impresa che si considera. E ciò è dovuto principalmente al fatto che diverse sono le motivazioni presenti in chi lavora nelle organizzazioni. È noto che le motivazioni che stanno alla base dell'agire economico sono di due tipi: estrinseche ed intrinseche. Le prime nascono da uno scambio misurato da un ritorno (es. giusto compenso), le seconde sono espressione di passioni ed idealità. Dare valore a forme di gestione e governo che tengano conto e valorizzino le diverse motivazioni di chi coopera è perciò imprescindibile per sostenere nuovi percorsi di innovazione e sviluppo del movimento cooperativo. Un movimento, quello cooperativo, chiamato oggi a trasformare le linee guida non solo in coerenti regole di funzionamento ma anche in norme sociali e intenzioni.

Paolo Venturi
Direttore di AICCON, Centro Studi promosso dall'Università di Bologna e dall'Alleanza delle Cooperative Italiane



Garante privacy: le linee guida sulla protezione dei dati



Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le Linee-guida (goo.gl/99QdwX) concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016/679 – WP248.

Ricordiamo che, quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento 2016/679 (goo.gl/4ChSZb) obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l'autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l'impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti – cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.

Le linee-guida del WP248 (goo.gl/bTpeFJ) offrono molte indicazioni utili; in particolare, precisano quando una valutazione di impatto non sia richiesta e quando sia obbligatoria (oltre ai casi espressamente indicati dal regolamento all'art. 35), chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.

Liguria: incentivi alle strutture ricettive

Con l'intento di agevolare gli investimenti finalizzati alla riqualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica ligure, è stato approvato il bando (goo.gl/92kdfa) di finanziamento destinato alle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici e parchi per vacanze), in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 34/2016, con una dotazione di 1 milione di euro.

Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese che esercitano attività ricettiva all'aria aperta che siano iscritte e attive al Registro delle imprese al momento della presentazione della domanda.

L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento per un ammontare non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 90.000 euro fino al 100% degli investimenti ammissibili.

Potranno essere comprese anche le spese facenti parte del capitale circolante nella misura massima del 15% dell'importo complessivo del piano stesso (ad esempio: costi per l'alta formazione, costi per perizie, costi per garanzie ed altro).

Le domande di ammissione ad agevolazione, inoltrate esclusivamente utilizzando il sistema "bandi on line" dal sito internet www.filse.it oppure dal sito www.filseonline.regione.liguria.it, possono essere presentate a decorrere dal **23 gennaio 2018 al 20 aprile 2018**.



Attenti alle PEC scadute!

Si informa che la Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) revocati o non validi individuati dall'ufficio del registro delle imprese sulla base di elenchi forniti da InfoCamere S.c.p.a.

Di seguito gli elenchi delle imprese destinatarie del procedimento, divisi per provincia in cui è ubicata la sede legale:

- Elenco delle imprese con PEC da cancellare - SEDE IMPERIA goo.gl/48gvgT (formato file pdf - kb 1.191);
- Elenco delle imprese con PEC da cancellare - SEDE LA SPEZIA goo.gl/vxGmjr (formato file pdf - kb 881);
- Elenco delle imprese con PEC da cancellare - SEDE SAVONA goo.gl/xoHd93 (formato file pdf - kb 1.434);

La comunicazione di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate resterà pubblicato sia all'albo camerale dal 09.11.2017 al 24.12.2017, sia nella pagina dedicata del sito: goo.gl/n8NEEh

L'operazione è necessaria per adempiere a quanto disposto con Direttiva del 13.07.2015 emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia che prevede che gli indirizzi PEC non attivi o non validi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese.

Si ricorda che l'art. 16, commi 6 e 6-bis del D.L. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del D.L. 179/2012 impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Si rammenta che le domande di iscrizione di atti e notizie al registro delle imprese/ R. E. A. di imprese (individuali e società) prive di indirizzo PEC saranno sospese per legge fino a regolarizzazione per un periodo massimo di 3 mesi (DL n. 185/2008, art. 16 comma 6-bis).

Decorso inutilmente tale periodo la domanda di iscrizione è rifiutata con conseguente eventuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

Si fa presente che l'iscrizione dell'indirizzo PEC è completamente gratuita (esente da bollo e dal pagamento di diritti di segreteria) e deve essere riconducibile esclusivamente ed unicamente ad una sola impresa: goo.gl/5sQkp8

Per concludere, questa è la pagina dedicata alle PEC da parte della Camera di Commercio di Genova: goo.gl/vYARaC

infolavoro

Le nuove Prestazioni Occasionali: vademecum

Si segnala alle aziende interessate a utilizzare il nuovo contratto di prestazione occasionale - anche in vista del periodo natalizio, che spesso crea la necessità di prestazioni di lavoro di breve durata - che l'INPS ha pubblicato un Vademecum (goo.gl/ntEFnd) sull'utilizzo delle **Prestazioni di lavoro Occasionale**, con particolare riguardo agli **adempimenti a carico dell'utilizzatore e del prestatore**.

Si ricorda che la normativa esclude da questo strumento i datori di lavoro che operano in determinati settori (ad es. edili ed affini, lapidei, miniere e cave) e negli appalti d'opera e di servizi, e le imprese che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato o che abbiano in corso o abbiano avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore.

Cassazione: licenziamento del socio lavoratore

La cessazione del rapporto associativo esclude la sopravvivenza del rapporto di lavoro: questo è quanto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 20 novembre 2017.

Premesso che “in capo al socio lavoratore coesistono più rapporti contrattuali e che, quindi, il lavoro cooperativo è luogo di convergenza di più cause contrattuali”, la Corte sottolinea il fatto che “è sul piano degli effetti scaturenti dalla relazione tra i due rapporti, soprattutto nella loro fase estintiva, osservatorio privilegiato delle dinamiche negoziali, che si sono venute a determinare le incertezze, radicate nella giurisprudenza di merito, ma affioranti anche in quella di legittimità”.

La Cassazione ricorda anche che “il legislatore, nel costruire la riforma della cooperazione di lavoro, ha disegnato il lavoro cooperativo come combinazione del rapporto associativo con «un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata non occasionale» (art. 1 della l. n. 142/01)”; pertanto, “la combinazione dei due rapporti, associativo e di lavoro, assume la veste di collegamento necessario, perché è animata dallo scopo pratico unitario dell’operazione complessiva, al perseguimento del quale entrambi sono indirizzati: il legame dei due rapporti innerva per volontà del legislatore la funzione del lavoro cooperativo”.

“La causa della cooperativa di lavoro tende alla realizzazione dello scopo mutualistico” ed il collegamento, nella fase estintiva dei rapporti, ha assunto caratteristica unidirezionale, chiaramente, in virtù della legge 14 febbraio 2003 n. 30, che ha disposto l’eliminazione dal 3° comma dell’art. 1 della l. n. 142/01 dell’aggettivo “distinto”, lasciando, in riferimento al rapporto di lavoro, soltanto la qualificazione di “ulteriore”, aggiungendo inoltre il 2° comma all’art. 5, il quale prescrive che «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile (oggi, con l’art. 2533 c.c.). Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario».

Pertanto, la sentenza stabilisce che, mentre “la cessazione del rapporto di lavoro, non soltanto per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio lavoratore, non implica necessariamente il venir meno di quello associativo”, senz’altro viceversa “la cessazione del rapporto associativo, tuttavia, trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro”.

Sicché chi perde la qualità di socio non può più essere lavoratore.

Regola, questa, espressione di quella generale fissata in tema di esclusione del socio di cooperativa dall’art. 2533 c.c., in virtù della quale «qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti».

Pertanto “l’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa a norma del 2° comma dell’art. 5 della l. n. 142/01 impedisce senz’altro, in mancanza d’impugnazione della delibera che l’abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore”, tutela restitutoria, che conseguirebbe pertanto solo all’invalidazione della delibera: ovviamente, ove fosse acclarata l’invalidità della delibera, ne conseguirebbe la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell’ulteriore rapporto di lavoro.

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, resta impregiudicata l’esperibilità della tutela risarcitoria contemplata dall’art. 8 della legge 16 luglio 1966 n. 604.

Infatti, “proprio perché la delibera di esclusione, essendo efficace, produce anche l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, destinato a restar fermo per mancanza d’impugnazione della fonte che l’ha determinato, viene a determinarsi un danno, e al danno si può porre rimedio con la tutela risarcitoria”.

La conclusione è la seguente: “la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”.

Sgravi contributivi contratti concilianti vita e lavoro



Con propria circolare n. 163 del 3 novembre 2017 (goo.gl/6PgPaG), l’INPS ha fornito le istruzioni sulle modalità di accesso allo **sgravio contributivo** previsto dal decreto interministeriale 12 settembre 2017 e riconosciuto in favore dei **datori di lavoro del settore privato** che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di **conciliazione tra vita professionale e vita privata**, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore e dai precedenti contratti aziendali.

Si ricorda che tali contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro **tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018** e che l’ammissione al beneficio decorre dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Sullo stesso argomento la Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la propria circolare n.11 del 7 novembre 2017 (goo.gl/vpBSNn), con la quale viene analizzato il decreto interministeriale (Lavoro e Economia), che attua quanto previsto dall’art. 25 del D.lgs. 80/2015, per poi soffermarsi sulle condizioni di fruizione dello sgravio: dalle caratteristiche del contratto aziendale alle tempistiche e modalità di deposito dello stesso, dalla richiesta di ammissione all’agevolazione all’istruttoria Inps fino al calcolo del beneficio spettante al datore di lavoro.

Lavoro Agile: circolare INAIL

Il lavoro agile è una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all'orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, che comunque comporta l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sul tema del cosiddetto *smart working* abbiamo già dedicato un apposito articolo (goo.gl/7EHLyZ).

E' importante ricordare che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Coerentemente con la previsione della norma, alla stregua della quale la prestazione lavorativa *viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa*, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.

D'altro canto, sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre forniti dal datore di lavoro, tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori "agili" rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l'adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.

Con propria circolare n. 48 del 2 novembre 2017 (goo.gl/mu9dMS), l'INAIL ha fornito le prime indicazioni in merito alla **nuova modalità di gestione del personale al di fuori dai locali aziendali**.



Osservatorio sui lavoratori dipendenti: i dati al 2016

L'Inps ha pubblicato l'Osservatorio sui lavoratori dipendenti (goo.gl/T2sK2C) relativo al 2016.

Va precisato che L'Osservatorio riguarda i **lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo** e non comprende i lavoratori domestici.

L'Osservatorio si compone di:

- una sezione contenente i dati su **stock mensili e media annua** dei lavoratori dipendenti: è possibile analizzare l'occupazione su base territoriale e settoriale, con dettagli sulla tipologia contrattuale e sulla qualifica dei lavoratori;
- una sezione contenente i dati annuali sul flusso dei lavoratori dipendenti: è possibile analizzare l'ammontare della loro **retribuzione** imponibile ai fini previdenziali e la quantità di **giornate** complessivamente retribuite nell'anno.

A tali sezioni si aggiungono due diversi focus sui lavoratori in **somministrazione e intermittenti**.

Responsabilità ed obblighi del proprietario del macchinario



Con sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 15 settembre 2017, n. 42288 (goo.gl/toQofE) sono stati fissati alcuni importanti principi relativi alle responsabilità sulla sicurezza di una macchina.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il proprietario del macchinario utilizzato ha l'obbligo di accertarsi che quest'ultimo sia sicuro e idoneo all'uso, rispondendo, in caso di omessa verifica, dei danni subiti dai lavoratori in conseguenza dei difetti dell'apparecchiatura, a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome, concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore.

Pertanto, qualora venga posta a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa costituire fonte di danno alle persone, senza avere specificamente accertato che il costruttore abbia sottoposto l'apparecchiatura a tutti i controlli rilevanti per verificarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non vale ad escludere la responsabilità del proprietario l'affidamento sull'osservanza, da parte del costruttore, delle regole della migliore tecnica.

In definitiva, la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto i macchinari concorre con quella dell'imprenditore che li ha messi in funzione, responsabilità che non viene meno qualora le autorità competenti al controllo abbiano ritenuto un macchinario, cui sono addetti lavoratori, conforme alla legge, in quanto il proprietario è autonomamente destinatario delle norme antinfortunistiche poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e ha l'obbligo di osservarle indipendentemente dalle prescrizioni delle autorità di vigilanza.

NASpI e compatibilità

L'INPS, con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017 (goo.gl/PN99md), ha fornito alcune precisazioni riguardo alla **compatibilità delle indennità di disoccupazione (NASpI, ASpI e mini ASpI) con alcune tipologie di attività lavorativa e di reddito**.

Cooperative in assemblea: i temi al centro del dibattito internazionale



Il movimento cooperativo si è riunito, come avviene ogni due anni, per l'assemblea dell'International Cooperative Alliance, la più articolata ed ampia organizzazione di rappresentanza delle cooperative di tutto il mondo. A Kuala Lumpur, in Malesia, erano presenti più di 1800 delegati provenienti da una settantina di paesi, inviati da federazioni nazionali e settoriali. Una dimostrazione efficace della estensione e della varietà della cooperazione a livello globale.

Malgrado però la grande varietà di settori ed esperienze e la notevole differenza di dimensioni – in un sistema al quale appartengono tanto piccole cooperative di

coltivatori di caffè in Etiopia quanto grandi banche come Crédit Agricole, che da sola ha un giro d'affari di quasi 50 miliardi di dollari – vi sono stati temi che hanno catalizzato l'attenzione dei partecipanti, evidenziando alcune tendenze comuni. Molte problematiche appaiono infatti trasversali e prescindono da ambiti d'attività e contesti nazionali.

Tre, in particolare, sono gli argomenti che sono tornati più frequentemente nelle discussioni. Il primo riguarda la questione della capitalizzazione e dell'accesso alla finanza. Il secondo coinvolge il tema della crescita dimensionale e – in particolare – il ruolo che in questa possono svolgere le piattaforme digitali. Il terzo ruota attorno al contributo del modello cooperativo allo sviluppo sostenibile, in un tempo in cui l'attenzione per questo argomento sta diffondendosi anche nel mondo delle imprese tradizionalmente rivolte alla massimizzazione del profitto.

Per approfondire: leggi questo articolo goo.gl/t6iGgc

Il Reddito di inclusione (ReI)

Secondo l'ISTAT, in Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie in condizioni di povertà assoluta, l'equivalente di 4,6 milioni di persone non in grado di acquistare quei beni e quei servizi sufficienti ad assicurare uno standard di vita minimamente accettabile.

Come preannunciato con nostro articolo di novembre (goo.gl/8mLsW8), è imminente l'avvio del Reddito di inclusione.

L'INPS, con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017 (goo.gl/pfCekU), ha fornito un'illustrazione sulla misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017 (goo.gl/9WmJsv), denominata Reddito di inclusione (ReI).

Con la stessa circolare sono anche state date illustrazioni riguardo il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, operato dal decreto sopra citato.

Nel 2018 saranno disponibili 1.7 miliardi di euro (leggermente di più dal 2019) che – secondo le stime del Governo – potranno garantire un sostegno a circa 600.000 nuclei familiari: in una prima fase godranno di una corsia preferenziale i nuclei con almeno un figlio minorenni, quelli con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne), con una donna in stato di gravidanza, o con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.

Il cassetto digitale, a disposizione dell'impresa

La trasformazione digitale è oggi una priorità del mondo produttivo e dell'intero Paese ed il rafforzamento delle competenze digitali è necessario alle imprese italiane per meglio competere.

Come illustrato in un nostro apposito articolo (goo.gl/ShqkRr), a luglio scorso le Camere di commercio hanno lanciato il “**Cassetto digitale dell'imprenditore**”, uno strumento web (disponibile all'indirizzo impresa.italia.it) grazie al quale il legale rappresentante o il titolare di qualsiasi impresa italiana può **accedere direttamente via internet a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali della propria azienda**.

Usando le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS/CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi), il Cassetto digitale permette infatti di **consultare gratuitamente on line** visure, atti e bilanci presenti nel Registro delle Imprese, il fascicolo informatico d'impresa, le pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive gestiti tramite le camere di commercio, le informazioni relative al pagamento del Diritto Annuale.

Riteniamo importante ricordare la presenza di questo nuovo strumento, certi della sua utilità e convinti che la sua diffusione contribuirà a rendere sempre più semplice, veloce e trasparente il rapporto fra la Pubblica Amministrazione e il mondo delle imprese.

Vai su impresa.italia.it



La società dei vulnerabili: povertà e famiglie in Liguria



Nel corso del Congresso delle cooperative sociali liguri, il 13 novembre sono stati presentati i dati dell'indagine sulla povertà in Liguria ricavati dal Centro Studi Cooperativi.

Lo studio è consultabile alla pagina <http://www.cscliguria.it/la-societa-dei-vulnerabili-poverta-e-famiglie-in-liguria/>

Da esso emergono, in sintesi, i seguenti elementi rilevanti:

- la ricchezza in circolazione in Liguria è diminuita con la crisi e oggi rimane sui livelli del 2008, non tenendo il passo con la stagnante ripresa del Nord Ovest e dell'Italia;
- la sua distribuzione è sempre più diseguale al punto che il 5% dei più ricchi dichiara il 21% di tutto l'imponibile e il 27% dei più poveri solo il 6% dell'imponibile;
- la quota di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale è aumentata, oggi supera un quarto dei residenti in allontanamento dal valore di riferimento del Nord Ovest;
- la Liguria è una regione eminentemente anziana, dove la crescita di disuguaglianze e riduzione della ricchezza non può non avere conseguenze.

Riforma Terzo Settore: la Circolare CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha emanato a novembre 2017 la Circolare "Riforma del Terzo Settore: elementi professionali" (goo.gl/M8ARiE) per fornire una serie di approfondimenti e linee guida che possano agevolare professionisti e operatori nella lettura interpretativa delle norme introdotte o modificate dalla riforma.

La circolare prende in esame diversi argomenti, come il Registro unico nazionale del Terzo settore, la rendicontazione, il bilancio e l'approfondimento sulle imposte dirette ed indirette, oltre ad una analisi delle diverse categorie di enti del terzo settore.

Tale documento costituisce anche un

primo passo, da parte dell'Ordine, in direzione della presentazione di una serie di proposte per i decreti correttivi la cui emanazione è prevista dalla legge delega entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

infodiritto

Società di mutuo soccorso e Terzo settore

Il codice del Terzo settore introdotto con il Dlgs n. 117/2017 (goo.gl/EZPj3W), apportando importanti cambiamenti in tutto il mondo del non profit, ha introdotto interessanti novità anche per le società di mutuo soccorso, cui è stato dedicato un capo apposito del decreto (articoli 42-44).

Come noto, le società di mutuo soccorso sono enti senza fine di lucro che perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento - in favore dei soci e dei loro familiari conviventi - di alcune specifiche attività, come l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, oppure fornendo sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni.

Il nuovo Codice del Terzo settore stabilisce i seguenti principi:

1. le società di mutuo soccorso sono enti del Terzo settore (art. 4) e saranno iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 46);
2. le società di mutuo soccorso sono tenute ad iscriversi presso la sezione delle imprese sociali del registro delle imprese e nell'apposita sezione dell'albo delle società cooperative (mentre per le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50 mila euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi l'obbligo di iscriversi presso la sezione delle imprese sociali del registro delle imprese viene meno) (art. 44);
3. le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni (art. 42), per cui le disposizioni speciali sono quelle da seguire in via primaria: in particolare ricordiamo che la legge sulle mutue (n. 3818/1886) è stata modificata ed aggiornata dal DL n. 179 del 18 ottobre 2012, con cui si sono stabiliti i tipi di attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere, chi possa diventarne socio e, infine, che, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio sia devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
4. le società di mutuo soccorso che alla data del 3 agosto 2017 erano già esistenti possono decidere di trasformarsi, entro il 3 agosto 2020, in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, senza dover devolvere il patrimonio residuo, così come indicato al punto 3);
5. le società di mutuo soccorso non sono tenute al versamento del contributo del tre per cento degli utili netti di esercizio, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992: essendo sempre state assimilate alle cooperative, avendo molti aspetti in comune, tra cui l'obbligo della devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici, si è spesso ritenuto che, di conseguenza, dovessero versare anche il 3 per cento degli utili di esercizio; ora il Codice del Terzo settore ha chiarito il punto eliminando esplicitamente tale obbligo.

Cassazione: legittimità licenziamento per fine appalto

La Corte di Cassazione, con propria sentenza n.25653/2017, ha stabilito che è legittimo il licenziamento adottato da un datore di lavoro e motivato dalla cessazione dell'appalto al quale il dipendente era adibito.

Infatti la Corte non ritiene applicabile in via analogica la comparazione, attraverso i criteri di scelta, con altri lavoratori impegnati in altri appalti, in quanto la ragione aziendale ha portata dirimente: il ricorso ad altri criteri di selezione è necessariamente applicabile, infatti, allorché ci si riferisca ad una generica riduzione di personale e non quando, appunto, il recesso trova la propria diretta giustificazione nell'appalto cessato.

Cassazione: offese via mail e licenziamento

La Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 26682/2017, ha stabilito che è da ritenersi legittimo il licenziamento del lavoratore che, utilizzando la mail aziendale, abbia formulato espressioni gravemente oltraggiose e scurrili nei confronti del legale rappresentante di un'impresa e dei suoi collaboratori: detto comportamento costituisce infatti una grave violazione dell'elemento fiduciario.

La Corte ha precisato che le rilevazioni sulla posta aziendale rientrano all'interno dei c.d. controlli difensivi, trattandosi di misure destinate a prevenire ed accertate condotte illecite lesive dell'immagine aziendale.

Il contemperamento tra le esigenze di protezione dei beni aziendali e le garanzie di tutela della sfera personale del dipendente va valutato caso per caso: per la Corte il controllo della posta elettronica del lavoratore (account aziendale) è legittimo se, in presenza di una anomalia registrata dall'amministratore del sistema informatico, esso è finalizzato a scongiurare il compimento di azioni che recano danno all'immagine dell'impresa e dei suoi collaboratori.

Responsabilità ex L. 231: sentenza della Cassazione penale

Aggiornamento giurisprudenziale sull'applicazione del D. Lgs. 231/2001: assoluzione dell'autore del reato presupposto e riflessi in capo al soggetto a cui è stata contestata la responsabilità amministrativa.

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la recente sentenza emessa in data 25 luglio 2017 e depositata in data 25 ottobre 2017, nr. 49056, è intervenuta su di un aspetto rilevante delle disposizioni di cui al **D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231** in ordine alla **responsabilità amministrativa che deriva in capo alla società ovvero all'ente nel caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno dei reati** che sono regolati dagli articoli 24 e seguenti del preindicatedo decreto legislativo e che notoriamente si pongono quali reati cd. presupposto.

Più in specifico la richiamata sentenza trae origine da un fatto ritenuto corruttivo, ovvero, secondo l'ipotesi accusatoria, una dazione mista (denaro e cessione di terreni) che sarebbe stata ricevuta da un funzionario comunale (in concorso con altri pubblici ufficiali in via di identificazione) quale corrispettivo per la modificazione della destinazione d'uso di alcuni terreni di proprietà di una società a responsabilità limitata a cui è stato contestato, in relazione a tale ipotesi di reato, l'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001. In buona sostanza, sempre secondo detta ipotesi accusatoria, era stato contestato in capo al funzionario comunale il fatto di aver percepito una ingente somma di denaro quale controprestazione per provvedere alla modifica della destinazione d'uso di terreni intestati ad una società di cui era anche amministratore al fine di eliminare ogni vincolo di edificabilità.

Lo schema tipico del reato di corruzione previsto dall'art. 25 del predetto D. Lgs. 231/2001 prevede infatti un accordo fra un funzionario pubblico ed un soggetto privato in base al quale il primo accetta di compiere determinati atti e/o comportamenti non in linea ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero in linea a detti doveri (corruzione impropria) a fronte di un corrispettivo o della promessa di un corrispettivo non dovuto.

Nel caso di specie, il funzionario comunale asserito autore del fatto illecito dal Tribunale di primo grado - che, oltre al medesimo, aveva condannato, in base al D. Lgs. 231/2001, anche la società a responsabilità limitata proprietaria dei terreni a favore della quale sarebbe stato commesso il reato corruttivo - è stato assolto in secondo grado; in detta sede la Corte d'Appello, in parziale riforma alla decisione di primo grado, oltre ad aver assolto il funzionario comunale imputato del reato di corruzione ha altresì assolto la società a responsabilità limitata dall'illecito amministrativo dipendente da reato per l'insussistenza dello stesso.

Quindi, il giudice di merito ha così ritenuto di dover assolvere anche la società a responsabilità limitata per così dire, di riflesso, rispetto al venir meno del reato presupposto (reato di corruzione) su cui si basava la responsabilità ex D. Lgs. 231.

Tuttavia questo "automatismo" fra proscioglimento della persona fisica che avrebbe commesso il reato cd. presupposto e l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (società, nella specie), in forza della sentenza della Cassazione di cui qui si discute, non sembrerebbe, a prima vista, corretto.

La Suprema Corte, infatti, sostiene che nel caso di specie **"... l'automatismo stabilito tra la assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per la**

ritenuta insussistenza di quest'ultimo e la esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, tuttavia, si rileva illegittimo, oltre che manifestamente illogico, nel caso in esame".

La ragione sottostante la decisione assunta dalla Corte di Cassazione viene così motivata: *"Su un piano più generale, deve, peraltro, rilevarsi che il D. Lgs. n. 231 del 2001, consapevolmente rifiutando un criterio imputativo fondato sulla responsabilità <di rimbalzo> dell'ente rispetto a quella della persona fisica, ha previsto che l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincida con il reato, ma costituisca <un qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende> (Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010 - dep. 22/01/2011)". Ed ancora: "In tale prospettiva interpretativa, accolta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 218 dell'8 luglio 2014, il reato che viene realizzato dai soggetti apicali dell'ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità dell'ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio che l'ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato".*

Nel caso di specie si deve comunque sottolineare che le condotte ritenute corruttive erano state praticate già dall'inizio dell'iter amministrativo e che le medesime avevano visto partecipi e coinvolti altri soggetti, oltre al funzionario comunale poi assolto, i quali (anch'essi pubblici ufficiali) avevano riportato condanne in via definitiva in sede di giudizio abbreviato ovvero patteggiato.

Tale ultima osservazione della Suprema Corte a corollario della propria motivazione sembrerebbe ristabilire un principio sostanziale di "equità" nel ragionamento sottostante la sentenza qui richiamata: **da una parte, processualmente, non si ha la sussistenza di un automatismo "di rimbalzo" fra imputato e responsabilità dell'ente (che può prescindere ed esistere anche indipendentemente dalla sorte processuale che ha subito l'imputato); ma, dall'altra parte, per aversi responsabilità in capo all'ente, devono pur sempre sussistere gli elementi che sono fondanti del cd. reato presupposto; per cui, in caso di completa assenza di questi ultimi, sembrerebbe davvero assai difficile pensare che dalla giudizialmente provata insussistenza dei fatti asseriti commissivi, non possa non derivarne, per diritto positivo, e di riflesso, ovvero per usare le medesime parole della Suprema Corte, "di rimbalzo", il proscioglimento dell'ente dall'imputazione di illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001.**

A cura del dr. Giocchino Dell'Olio

«La Cooperazione Italiana»: 130 anni di informazione cooperativa

I giovani e la disoccupazione

Tre soluzioni per non “parcheggiare” i giovani

Su un punto almeno l'orientamento delle forze politiche e sociali in tema di occupazione giovanile può dirsi concorde: nel ritenere, cioè, che questo problema sia uno degli aspetti più drammatici e vistosi della crisi italiana e che intorno ad esso convergono alla fine molte delle distorsioni che caratterizzano il nostro meccanismo di sviluppo. Questa convergenza, d'altro canto, trova conferma nei dati relativi all'andamento dell'occupazione, dati che in genere vengono ritenuti approssimati per difetto, ma che pure bastano a dimostrare come — tra coloro che sono privi di un lavoro — tre su quattro provengono dalle fila delle più giovani generazioni. E non è certo improprio considerare il fenomeno come sin-

problema nell'alveo della più generale tematica dell'occupazione, a vedere nel fenomeno non solo un effetto, tra i più gravi, della crisi economica, ma anche un risultato di meccanismi garantisti, talora addirittura corporativi, che se da un lato valgono a tutelare quanti sono già inseriti nelle attività produttive, dall'altra contribuiscono a mantenere lontano quanti invece sono privi di un lavoro.

Questi atteggiamenti non appaiono forse così nettamente e lucidamente contrapposti nella loro diversa impostazione, ma certamente influenzano i tentativi di soluzione che vengono prospettati. Coloro che tendono ad isolare il problema della disoccupazione giovanile finiscono in pratica per punta-

go, pericolose aspettative, spingendo i giovani a considerare stabile e definitiva una soluzione che rimane invece di «parcheggio», e quindi proiettando nel futuro i motivi di tensione e i rischi che la tensione si trasformi in esplosione; e infine — consistendo queste soluzioni in provvedimenti necessariamente assistenziali — comportano da una parte aumenti di spesa pubblica e si risolvono dall'altra in un allargamento dell'area di improduttività.

Il secondo indirizzo è certamente più rigoroso nella sua impostazione. Collocando il problema dell'occupazione giovanile in quello più ampio dell'occupazione in generale, i sostenitori di questa tesi ritengono che solo una rigorosa ri-

Italo Santoro, Tre soluzioni per non “parcheggiare” i giovani, «La Cooperazione Italiana», 1° dicembre 1976

«Su un punto almeno l'orientamento delle forze politiche e sociali in tema di occupazione giovanile può dirsi concorde: nel ritenere, cioè, che questo problema sia uno degli aspetti più drammatici e vistosi della crisi italiana e che intorno ad esso convergono alla fine molte delle distorsioni che caratterizzano il nostro meccanismo di sviluppo [...].

È un fatto, che le più giovani generazioni, coinvolte nel dramma della crisi da un lato ne scontano tutti i contraccolpi più gravi, dall'altro ne riassumono le caratteristiche e le tendenze. Detto questo, bisogna però subito aggiungere che altrettanta convergenza tra le forze politiche e sociali non si riscontra quando si passa da queste considerazioni di partenza alla fase della terapia, quando cioè si cerca di prospettare uno schema di approccio al problema.

Si delineano, invece, due diversi atteggiamenti. Da una parte c'è la tendenza a considerare il fenomeno a sé stante in certo senso ad estrapolarlo dalla più generale condizione dell'economia italiana, isolando una sorta di categoria — quella dei giovani, che per le sue caratteristiche (disoccupazione di massa, collocazione ai margini del sistema produttivo) merita una considerazione originale e specifica.

Un secondo indirizzo punta invece a ricondurre il problema nell'alveo della più generale tematica dell'occupazione, a vedere nel fenomeno non soltanto un effetto, tra i più gravi, della crisi economica, ma anche un risultato di fenomeni garantisti, talora addirittura corporativi, che se da un lato valgono a tutelare quanti sono già inseriti nelle attività produttive, dall'altra contribuiscono a mantenere lontano quanti invece sono privi di un lavoro.

Le proposte oggi in discussione (un salario ridotto in cambio di una attività lavorativa precaria integrata da un periodo di qualificazione professionale) rischiano di prolungare ulteriormente il parcheggio dei giovani che da tempo tendono ad allungare il periodo di studi per mancanza di alternative nel mondo del lavoro [...] oltre a comportare aumenti di spesa pubblica. Queste iniziative non possono essere dissociate dalla prospettiva di medio periodo, non possono risolversi in soluzioni precarie, in un allargamento dell'area improduttiva del sistema, non possono ridursi a tamponare, magari aggravandola nel tempo, una situazione certamente esplosiva.



In breve

«La cooperazione ha finalmente anche in Italia un giornale che ne propugnerà i molteplici interessi, che accoglierà le forze sparse, che sarà il tramite delle associazioni per comunicare tra loro [...], che, incurando gli incerti, gioverà a suscitare un nuovo fervore di bene, diffondendo ovunque i benefici del reciproco amore».

Per celebrare i **130 anni de «La Cooperazione italiana»**, fondata a Milano il 1° gennaio 1887 quale organo della Federazione (poi Lega) nazionale delle cooperative, ogni mese pubblicheremo su «Infolega» la trascrizione di un articolo tratto dalla banca dati digitale del periodico, realizzata dal Centro italiano di documentazione sulla cooperazione e l'economia sociale di Bologna in collaborazione con l'IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Per consultare l'archivio digitale:
<http://cooperazioneitaliana.cooperazione.net>.

È questa l'ottica in cui si pone la Lega delle Cooperative, e ci sono tre direzioni almeno su cui il movimento cooperativo può in concreto cimentarsi. In primo luogo esiste una capacità di assorbimento di nuova occupazione nelle imprese cooperative, che è certamente in questa fase quella che si riscontra nelle imprese pubbliche o private. È già un fatto importante che questa capacità di assorbimento sia rivolta a vantaggio dei giovani, tanto più che per questa via si contribuisce non solo ad alleggerirne la pressione sul mercato del lavoro ma anche ad allentare la stretta della crisi nel Mezzogiorno.

Un secondo terreno sul quale il movimento cooperativo può cimentarsi - utilizzando a termine, e solo a termine i contributi previsti della proposta del governo - è quello di organizzare la domanda di bisogni sociali inappagati, e che tali sarebbero destinati a rimanere per lungo tempo data la condizione finanziaria degli enti locali. Nelle grandi città soprattutto, ma non solo nelle grandi città, esistono problemi attinenti la scolarità, i trasporti, i consumi pubblici in genere, che la crisi tende a dilatare. Un efficace processo di associazione tra gli utenti di questi servizi può consentire di raggiungere un doppio risultato: da una parte migliorare le condizioni dei servizi complessivi senza appesantire di nuovi costi le già dissestate finanze degli enti locali, dall'altra creare posti di lavoro (non precari, ma stabili) per un certo numero di giovani quasi tutti appartenenti alla schiera dei disoccupati intellettuali.

Terzo punto, infine: lo sforzo che può essere fatto - in direzione analoga ma con strumenti diversi - per associare questa volta gli stessi giovani in cooperative che siano in grado di fornire all'operatore pubblico - stato, enti locali, Università, etc. - servizi di cui esso ha bisogno e ai quali non è in condizioni di provvedere, e che possono avere secondo i casi il carattere del rapporto continuativo e stabile o quello della occasionalità.

Sono tre iniziative concrete. che non si propongono certamente di dare una risposta complessiva e globale al problema della disoccupazione giovanile ma che, con altrettanta certezza ed evidenza, consentono ad un certo numero di giovani soluzioni immediate e non precarie, utilizzando contributi pubblici non per alimentare un parcheggio assistenziale ma in modo sicuramente produttivo».

Italo Santoro (Contursi Terme, 1940), economista e dirigente d'azienda, è stato deputato nella X e XI Legislatura del Parlamento del Partito repubblicano italiano, condirettore de «La voce repubblicana», parlamentare attento all'economia e alla politica internazionale, analista per «Nord e Sud», «Il Mondo», «Nuova Antologia», è oggi tra gli animatori della Fondazione Spadolini.

Con questo numero chiude la rubrica dedicata al 130° anniversario del periodico «La Cooperazione Italiana»: nell'augurare buone festività a tutte le cooperatrici e ai operatori, Ames dà appuntamento al nuovo anno con una nuova sezione di approfondimento.

L'indice degli articoli precedenti: <http://www.infolega.coop/it/130-anni-di-cooperazione-italiana>

Crediti foto: @Tano D'Amico, Disoccupati organizzati, Napoli 1972; @La Cooperazione Italiana



in **scadenza**



Pagina a cura di
Nord Ovest Servizi s.r.l. - Liguria

15 Dicembre 2017

Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili

Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

16 Dicembre

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.

Ravvedimento

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 novembre 2017, con maggiorazione degli interessi legali

e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente).

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente.

CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI

Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo.

CONTRIBUTI INPGI

Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente.

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA

Termine per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola.

TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

20 Dicembre

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo giugno 2017 - novembre 2017 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 30 novembre 2017

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2017 - novembre 2017 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di Euro 500,00 al 30 novembre 2017.

27 Dicembre

Versamento acconto IVA 2017

Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2017.

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.

31 Dicembre

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dei contributi versati e non dedotti nei Modd. REDDITI 2017 o 730/2017.

2 Gennaio 2018

IRAP 2016: Ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento

della 2^a o unica rata di acconto dell'IRAP relativo all'anno 2017 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2017 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

IRES 2016: Ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2^a o unica rata di acconto dell'IRES relativo all'anno 2017 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2017 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2017.

DENUNCIA UNIEMENS (novembre 2017)

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) di novembre 2017.

LIBRO UNICO (novembre 2017)

Registrazioni relative al mese di novembre.

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE



Fon.Coop

Cooperare è formare

info  **lega**
legacoop LIGURIA